



IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

E

LA REGIONE LAZIO

VISTO l'articolo 78, comma 2, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che consente al Ministero del Lavoro di trasferire alle Regioni le risorse del Fondo per l'occupazione, *“destinate alle attività socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà”*;

VISTO l'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce nello stato di previsione del Ministero del Lavoro il *“Fondo sociale per occupazione e formazione”*, disponendo che vi affluiscano, tra le altre, le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

VISTI i Protocolli d'Intesa del 27 dicembre 2013, del 21 dicembre 2015, del 25 febbraio 2019 e del 4 febbraio 2021, oltre alle rispettive convenzioni annuali attuative, tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio, con cui l'Amministrazione regionale si è impegnata a completare il percorso intrapreso, con apposite deliberazioni della Giunta, per lo svuotamento del bacino dei lavoratori socialmente utili provenienti dalla platea di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 ed a partecipare alla copertura degli oneri derivanti dall'erogazione, a favore dei medesimi lavoratori, degli assegni per attività socialmente utili e degli assegni per il nucleo familiare e, d'altra parte, Ministero si è impegnato al cofinanziamento esclusivamente di detti assegni;

VISTO, da ultimo, il Protocollo d'Intesa del 13 febbraio 2023 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio, con cui quest'ultima si è impegnata a rinnovare nel biennio 2023-2024 le iniziative finalizzate all'azzeramento della platea dei lavoratori socialmente utili provenienti dal bacino di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, assumendosi l'onere del totale finanziamento delle stesse, e si è impegnata, inoltre, ad assicurare - nelle more - ai medesimi lavoratori, l'erogazione dell'assegno per attività socialmente utili e dell'assegno per il nucleo familiare nella misura di almeno il 60% della spesa complessivamente necessaria mentre, d'altra parte, il Ministero si è impegnato, esclusivamente e nella misura massima del 40%, al cofinanziamento della spesa per tali assegni;

VISTA la nota n. 159834 del 07 febbraio 2025 con cui l'assessore competente della Regione Lazio, al fine di *“garantire, da un lato, la continuità dell'erogazione degli assegni per le attività socialmente utili e per il nucleo familiare ai lavoratori che insistono nel bacino regionale e, dall'altro, il completamento del percorso di svuotamento del bacino”*, ha avanzato richiesta di *“sottoscrivere, per le annualità 2025-2026 un Protocollo d'Intesa con l'obiettivo di garantire, nell'urgenza che i tempi richiedono, il proseguimento dei sopra citati obiettivi”*;

VISTO il monitoraggio INPS della spesa per gli assegni ai lavoratori socialmente utili del bacino di pertinenza della Regione Lazio relativo agli ultimi due anni - di cui alle note n. 22706 del 24 ottobre 2023, successivamente rettificata con PEC n. 23789 del 10 novembre 2023, e n. 18691 del 1° ottobre 2024 - che evidenzia un andamento decrescente di tale spesa in conseguenza della riduzione della platea dei beneficiari;

RITENUTO, sulla base dei dati di monitoraggio della spesa forniti dall'INPS e della nota regionale, richiamati nei precedenti capoversi, di continuare a supportare la Regione Lazio nel fronteggiare la situazione di emergenza occupazionale relativa ai suindicati lavoratori socialmente utili, ove si rendano disponibili le risorse individuate all'articolo 78, comma 2, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388,

convengono quanto segue

Articolo 1

Per quanto esposto nelle premesse - che qui si richiamano integralmente - la Regione Lazio si impegna a rinnovare nel biennio 2025-2026 le iniziative finalizzate al definitivo azzeramento della platea dei lavoratori socialmente utili provenienti dal bacino di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, proseguendo e completando improrogabilmente entro il 2026 il percorso intrapreso negli scorsi anni in tal senso ed assicurando - nelle more - ai medesimi lavoratori l'erogazione dell'assegno per attività socialmente utili e dell'assegno per il nucleo familiare, entro i limiti già fissati nel Protocollo d'Intesa 13 febbraio 2023, sottoscritto tra le medesime parti.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, d'altra parte, si impegna a contribuire nel biennio 2025-2026 esclusivamente alla spesa per gli assegni a favore dei suddetti lavoratori, nei limiti finanziari già descritti nel citato Protocollo d'Intesa del 13 febbraio 2023.

Articolo 2

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio, con successivo atto di gestione, provvederanno a disciplinare le modalità d'attuazione del presente Protocollo d'Intesa anche con riferimento alla determinazione delle risorse finanziarie, nei limiti di cui all'articolo 1.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Il Ministro
Marina Elvira Calderone

Per la Regione Lazio